

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile la società consortile a responsabilità limitata denominata: "Centro servizi per il florovivaismo s.r.l." .

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La società ha scopo consortile e non ha fini di lucro. Essa ha per oggetto la ricerca tecnologica ed il trasferimento delle innovazioni, nonché la prestazione di assistenza tecnica, legale organizzativa e di mercato connessa allo sviluppo ed al rinnovamento delle Imprese interessate all'attività del "CENTRO".

In particolare, anche se non in forma esaustiva e comunque direttamente relazionati al fine sociale possono essere svolti i seguenti compiti:

- a) L'acquisizione, diffusione ed applicazione di nuove tecnologie;
- b) La promozione e/o sviluppo di progetti di ricerca scientifica e tecnologica;
- c) Formazione professionale;
- d) La sperimentazione tecnica e l'aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- e) L'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- f) Il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate e di quelle utenti del "CENTRO";
- g) Assumere ed esercitare le funzioni di commissionaria e/o rappresentanze per conto di soci per l'acquisto (comunque l'approvvigionamento) delle merci che formano oggetto del commercio degli stessi, nonché gli arredi, gli accessori, le macchine e in genere tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento della loro attività;
- h) Assistere i soci nell'esercizio della loro attività commerciale organizzando ogni forma di attività ritenuta opportuna per migliorare il potere contrattuale degli associati, a reperire prodotti idonei al loro commercio, a promuovere soprattutto rapporti diretti fra i possibili fornitori e gli associati in base ai prezzi e condizioni di carattere collettivo.
- i) Istruire e gestire - qualora queste attività di coordinamento lo richiedessero - impianti di produzione e magazzini per la conservazione dei prodotti e di acquistare i mobili e gli immobili necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- j) Assumere partecipazioni in altre società od imprese, nazionali o estere, aventi scopi analoghi o affini; effettuare le iniziative (o partecipare agli enti che le promuovono) dirette ad agevolare l'attività dei soci, nonché a perfezionarle sotto l'aspetto commerciale, al fine di ridurre i costi di ogni genere e così offrire al consumatore migliori servizi a prezzi competitivi;
- k) Disciplinare e distribuire fra i soci - nel migliore dei modi - le forniture, gli impianti e tutti i lavori dipendenti dai servizi assunti e vigilare per la perfetta esecuzione ed osservazione, da parte dei soci, delle norme contrattuali;
- l) Promuovere - anche con l'istituzione di uno speciale ufficio Tecnico - lo studio e la compilazione dei progetti e preventivi di lavori, forniture e servizi, curando l'analisi e la Direzione degli stessi per conto o in collaborazione con le imprese associate;
- m) Intervenire - se richiesta - per la soluzione di eventuali controversie nell'interpretazione di contratti e, più in generale per fornire assistenza in ordine a problematiche di carattere legale, tecnico-produttivo com-

merciale, fiscale e contabile.

n) Raccogliere conferimenti di denaro o prestiti dei soci, predisponendo - all'uopo e se opportuno - apposito regolamento;

o) Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici o privati.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

- della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;

- della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;

- della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;

- della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;

- della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;

- del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;

- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

- del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;

- del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;

nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. La società consortile agirà in nome proprio ma per conto e nell'interesse delle imprese socie consorziate avendo come unico scopo quello di svolgere, in mutualità e pertanto senza scopo di lucro, la gestione operativa delle attività dirette alla esecuzione dei compiti di cui sopra.

Atteso l'oggetto consortile che i soci intendono perseguire, la fruizione delle prestazioni consorziali potrà non essere pertanto necessariamente corrispondente alle quote di partecipazione dei Soci alla Società.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Canneto sull'Oglio (Mantova) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**TITOLO II – CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE,
FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO**

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale e' stabilito in euro 14280.00 ed e' diviso in quote. Il valore di quota singola del capitale sociale e' fissato fissata in euro 255,00 .
2. All'organo amministrativo spetta la facolta' di aumentare il capitale sociale nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6, con facolta' altresì di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione. La decisione di aumento del capitale sociale adottata dall'organo amministrativo puo' prevedere il pagamento di un sovrapprezzo .
3. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, puo' essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.
4. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso puo' essere venduta all'incanto.

ARTICOLO 6) SOCI – REQUISITI E OBBLIGHI

Possono far parte della societa' enti pubblici, anche territoriali, le associazioni sindacali tra imprenditori, nonche' Centri pubblici e privati di ricerca , istituti universitari, istituti di credito, societa' finanziarie, imprese individuali o collettive operanti nel campo del florovivaismo o servizi connessi.

Ogni socio non pubblico non potra' detenere nella societa' piu' di una quota del capitale sociale. La componente pubblica complessivamente non potra' detenere una percentuale superiore al 49% (quarantanove) del capitale sociale.

Ciascun socio consorziato si assume, ai sensi degli art. 2603 n. 3 del Codice Civile, i seguenti obblighi e prestazioni:

- a) provvedere, nelle modalita' e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo al pagamento sia delle prestazioni svolte per suo conto dalla societa' consortile, le quali saranno addebitate sulla base dei soli costi diretti ed indiretti sostenuti, senza previsione di un lucro per la societa' consortile medesima, sia di ogni altra spesa inerente il funzionamento della societa' consortile;
- b) fornire, erogare e procurare - sia direttamente che indirettamente in via infruttifera - i mezzi finanziari necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci. Tali erogazioni si intendono vincolate al conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' E TITOLI DI DEBITO

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della societa' esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalita' e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della societa' devono considerarsi infruttiferi.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.
4. La societa' puo' emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo.
5. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioe' sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale, sia ogni altro successivo avente causa dai predetti soggetti) risponde della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della societa' medesima.

6. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

7. I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

8. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune;
- b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito;
- c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;
- d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

9. L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'organo amministrativo della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o altro giornale quotidiano a diffusione nazionale, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare. In caso di inerzia dell'organo tenuto ad effettuare la convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai possessori dei titoli di debito che rappresentino almeno il 15 per cento del valore dell'emissione.

10. Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

11. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

12. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della società.

13. Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto dal rappresentante comune con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

14. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

15. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice, della società che la controlla, delle società controllate dalla società debitrice e delle società che sono sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposta la società debitrice, nonché coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile.

16. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.

17. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8) – PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione di eventuali utili; salva l'applicazione dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

3. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto.

4. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che il presente statuto prevede per le decisioni dei soci aventi ad oggetto le modifiche dello statuto sociale.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Qualsiasi negozio inter vivos o mortis causa, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia ad oggetto il trasferimento a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni al capitale sociale e' subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società nonche' al rispetto dei requisiti indicati all'art. 6 del presente Statuto. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via semplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità di dette partecipazioni o diritti.

2. Il socio che intende effettuare il trasferimento, o l'erede del socio in caso di trasferimento mortis causa, deve formulare apposita comunicazione all'organo amministrativo, al quale deve illustrare l'entità di quanto e' oggetto di trasferimento e le esatte generalità del terzo potenziale acquirente, nonche' il termine entro il quale dovrà avvenire detto trasferimento.

3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e/o al terzo potenziale avente causala propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento.

4. In caso di mancato gradimento l'organo amministrativo, impregiudicata ogni altra facoltà, potrà disporre o la liquidazione della quota sociale o la cessione della stessa ad un terzo dallo stesso indicato.

5. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del codice civile.

6. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 10) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società per l'intera sua partecipazione, anche senza giusta causa, non prima di due anni dalla sottoscrizione della partecipazione stessa.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

3. In detta raccomandata devono essere indicati:

a) le generalità del socio recedente;

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;

c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve riferirsi per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

5. Con decisione da assumersi dall'organo amministrativo con il voto della maggioranza degli amministratori, dovendosi astenere dal voto il socio che ricopra anche l'incarico di amministratore, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

- sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;

- sia sottoposto a procedure concorsuali;

- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;

6. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorso 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

7. I soci receduti o esclusi che abbiano assolto interamente i propri obblighi verso la Società hanno diritto ad ottenere il rimborso del valore della rispettiva quota del capitale sociale sottoscritta e versata, al netto di eventuali perdite alla stessa imputabili. La liquidazione avrà luogo sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie. Il pagamento avverrà entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

8. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte di un terzo individuato dall'organo amministrativo nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 6 e 9 del presente statuto.

9. Se a seguito del rimborso della quota del socio receduto o escluso da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;
- c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;

ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle previste dall'art. 2479, comma 2;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

2. La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali (personalmente o a mezzo di un rappresentante), se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

3. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazio-

ne ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso (personalmente dal socio o a mezzo di un rappresentante) in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l' apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Il socio può revocare il proprio consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'organo amministrativo la decisione come sopra formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto va conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

2. In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 per cento del capitale.

ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, nonché negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. E' ammessa non più di una delega per ogni socio.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata

l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il socio inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società può non essere autorizzato dal presidente ad esprimere il proprio voto in assemblea e/o a rivestire cariche elettive.

ARTICOLO 20) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. Le decisioni dei soci assembleari, per consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea o votante.

2. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

3. Ai fini della totalitarività dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ARTICOLO 21) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare, oltre a quanto indicato nell'articolo 18, comma 4:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
 - c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione dei suoi obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 11 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:
 - a) da un amministratore unico; oppure,
 - b) da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di 5 membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina:
 - b.1 - con metodo collegiale;
 - b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto;
 - b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto;con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono in ogni caso essere adottate con metodo collegiale.
2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.
3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

8. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

9. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

10. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

11. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

12. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e possono pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un' indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

13. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

14. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.

ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi dell'art. 22), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

ARTICOLO 24) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della

riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, all'organo di revisione contabile.

4. L'adunanza del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da uno dei vice presidenti del consiglio di amministrazione scelto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di mancanza dei predetti soggetti, l'adunanza è presieduta da uno dei presenti scelto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

6. Il consiglio d'amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

9. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 25) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

1. A meno che uno o più componenti dell'organo amministrativo non richiedano l'adozione del metodo collegiale e a meno che non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 23 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante.

2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

3. La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, deve essere diretta, se nominati, ai sindaci e all'organo di revisione contabile. I componenti dell'organo amministrativo, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la loro sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

4. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. L'amministratore può revocare il consenso ad una data decisione, fintantoché la decisione non si sia formata.

5. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata ai soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e all'organo di revisione contabile (nonché al rappresentante comune dei titoli di debito, ove si tratti di decisione attinente ai titoli di debito) e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

6. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

7. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori.

8. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni; la mancata espressione del proprio consenso da parte di un amministratore va intesa come espressione di astensione.

9. L'amministratore può revocare il consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

10. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e all'organo di revisione contabile (nonché al rappresentante comune dei titoli di debito, ove si tratti di decisione attinente ai titoli di debito) e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;

c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

11. La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto va conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

12. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 26) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 27) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 28) AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile.

2. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 29) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:

a.1 - al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione;

a.2 - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:

b.1 - a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

b.2 - ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 30) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell' adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 31) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 32) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Fermo restando le disposizioni dell'art. 2 del presente statuto e l'assenza quindi dello scopo di lucro, gli eventuali avanzi, al netto della quota del 5% destinata al fondo di riserva legale fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, e i disavanzi di gestione sono ripartiti fra i soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci stessi decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 34) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 35) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 36) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge materiale italiana.

ARTICOLO 37) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:
 - a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
 - b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
 - d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.
3. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che il presente statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 38) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

ARTICOLO 39) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogni qualvolta nel presente statuto si fa riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.